

negli organi sociali, nei soci o nei terzi, così da indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**11. 268.** Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi, Crucianelli, Leoni, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere le parole: ovvero altro vantaggio, intenzionalmente.*

\* **11. 183.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere le parole: ovvero altro vantaggio, intenzionalmente.*

\* **11. 184.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere le parole: vantaggio, intenzionalmente.*

*Conseguentemente, sopprimere, in fine le parole: e la procedibilità a querela.*

**11. 185.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere la parola: intenzionalmente.*

\* **11. 186.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, alla lettera a), numero 12, sopprimere la parola: intenzionalmente.*

\* **11. 328.** Mantini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, dopo la parola: società aggiungere le seguenti: ovvero ai soci o ai creditori.*

**11. 312.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere le parole da: specificare che fino a: appartenenza al gruppo.*

**11. 313.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sostituire le parole da: specificare che non si considera ingiusto profitto fino a: dall'appartenenza al gruppo con le seguenti: definire la disciplina del conflitto di interessi in relazione alle operazioni tra società del medesimo gruppo. Delineare la disciplina dei vantaggi compensativi, che nelle operazioni infragruppo devono essere attuali e chiaramente identificati, riconoscendo l'esigenza di garantire un'informativa chiara, precisa e verificabile.*

**11. 269.** Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi, Crucianelli, Leoni, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12), sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine con le seguenti: uno a cinque anni.*

**11. 190.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere, in fine, le parole: e la procedibilità a querela.*

\* **11. 187.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere in fine le parole: e la procedibilità a querela.*

\* **11. 188.** Cento.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere le parole: e la procedibilità a querela.*

\* **11. 340.** Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 13.*

\*\* **11. 241.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 13.*

\*\* **11. 314.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), sostituire le parole: comportamento infedele con la seguente: corruzione.*

**11. 194.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 13, dopo la parola: dazione o della promessa aggiungere le seguenti: di danaro o altra utilità.*

**11. 315.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), dopo le parole: se ne deriva aggiungere le seguenti: pericolo di.*

**11. 195.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 13, dopo la parola: società aggiungere le seguenti: per i soci o per i creditori.*

**11. 316.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a tre anni fino alla fine del*

*numero con le seguenti: prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni, estendere la punibilità a chi dà o promette danaro od altra utilità.*

**11. 317.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 13, sopprimere le parole: prevedere la procedibilità a querela.*

\* **11. 318.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere in fine le parole: prevedere la procedibilità a querela.*

\* **11. 191.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere in fine le parole: prevedere la procedibilità a querela.*

\* **11. 192.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere in fine le parole: prevedere la procedibilità a querela.*

\* **11. 193.** Cento.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere le parole: prevedere la procedibilità a querela.*

\* **11. 327.** Mantini.

*Al comma 1, lettera a) dopo il numero 13) inserire il seguente:*

13-bis costituzione di riserve occulte liquide, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali con qualsiasi modalità, costituiscono riserve occulte rappresentate da disponibilità di fondi liquidi o strumenti finanziari sottratti alla contabilità

ufficiale della società, ovvero iscrivono passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto allo scopo di occultare operazioni illecite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

**11. 197.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 14.*

\* **11. 242.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 14).*

\* **11. 319.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 14, dopo le parole: un ingiusto profitto aggiungere le seguenti: ovvero di causare alla società o ai soci un ingiusto danno.*

**11. 320.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 14, aggiungere, in fine, le parole: prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società ai soci ai creditori o ad altri un danno ingiusto.*

**11. 321.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), inserire il numero 15.*

\* **11. 243.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 15).*

\* **11. 322.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 15), aggiungere, in fine, le parole: prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni se la omessa convocazione concerne la assemblea per la approvazione del bilancio.*

**11. 323.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 16).*

**11. 244.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**11. 258.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**11. 259.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*c-bis) prevedere per i delitti e le contravvenzioni di cui al presente articolo l'applicazione delle pene accessorie di cui rispettivamente ai nn. 2), 4) e 5) del primo comma ed al n. 2) del secondo comma dell'articolo 19 del codice penale, per la durata massima della pena principale, salvi i limiti inderogabili di durata eventualmente previsti dal medesimo codice penale;*

*c-ter) prevedere l'inapplicabilità alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo delle disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

**11. 198.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**11. 260.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le parole:* nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto.

\* **11. 200.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole:* , nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto.

\* **11. 201.** Lussana.

*Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:* nonché eventuali circostanze aggravanti.

**11. 199.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* prevedere una circostanza aggravante per i reati di cui alle lettere a) e b), quando derivi all'impresa un danno di gravità rilevante.

**11. 202.** Lussana.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**11. 261.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**11. 262.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengono

alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale è stato commesso.

\* **11. 203.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengono alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale è stato commesso.

\* **11. 204.** Lussana.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**11. 263.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**11. 226.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*h)* prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte.

- \* **11. 205.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*h)* prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-*bis*, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte.

- \* **11. 206.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

- 11. 227.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti.*

- \* **11. 207.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti.*

- \* **11. 337.** Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti.*

- \* **11. 324.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

- \*\* **11. 208.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

- \*\* **11. 228.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

- \*\* **11. 339.** Siniscalchi.

*Alla rubrica, premettere le parole: Principi generali in materia di.*

- \* **11. 211.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Alla rubrica, premettere le parole: Principi generali in materia di.*

- \* **11. 326.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 12. (Nuove norme sulla giurisdizione). 1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b*), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*b*) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a*), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

*c*) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b*), numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*d*) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a*), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

*e*) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a*) e *c*), tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:

*a*) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera a), con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

#### 11. 067. Finocchiaro, Pinza.

*Aggiungere in fine il seguente articolo:*

#### ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera b) del presente comma, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, da parte del Ministero della giustizia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso i tribunali gravati da un contenzioso particolarmente oneroso rilevato sulla base di rilevamenti statistici, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata,

senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a)*, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

*c)* istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*d)* attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)*, una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

*e)* prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:

*a)* la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

*b)* un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale;

*c)* la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera *a)*, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acqui-

stino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerale, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

**11. 062.** Mantini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
11. 070 DELLE COMMISSIONI

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, comma 1, alinea, sopprimere le parole: senza modifiche della competenza per territorio e per materia.*

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Governo è altresì delegato ad emanare nuove norme dirette ad istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate formate da magistrati togati e da esperti in materia societaria, per la trattazione delle materie di cui al comma 2, del presente articolo.

**0. 11. 070. 4.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, alinea, sopprimere le parole: , senza modifiche delle competenze per territorio e per materia.*

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

1-bis. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme dirette ad istituire presso le Corti d'appello sezioni specializzate composte anche da esperti nelle materie, per la trattazione in sede di gravame delle materie di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'effetto cancellare al primo comma le parole da: « senza » a « materia ».

**0. 11. 070. 6.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa.

**0. 11. 070. 1.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare.

**0. 11. 070. 2.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa.

**0. 11. 070. 3.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia societaria, secondo il seguente principio:

a) istituire presso la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nella materia fallimentare e concorsuale in genere, nonché nella trattazione di ogni controversia in

materia di diritto societario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**0. 11. 070. 5.** Bonito, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) la cognizione in un unico grado di merito delle controversie di cui alle materie del comma 1 del presente articolo.

**0. 11. 070. 7.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il Governo è delegato a prevedere che nelle controversie in materia societaria il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può rimettere le parti dinanzi ad un arbitro o collegio arbitrale per la decisione della causa.

**0. 11. 070. 8.** Bonito, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il Governo è delegato a prevedere che nelle controversie in materia societaria il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può rimettere le parti dinanzi ad un conciliatore. In tale caso sospende il giudizio e fissa un termine non superiore a novanta giorni per l'esaurimento del procedimento di conciliazione.

**0. 11. 070. 9.** Bonito, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che

diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

**0. 11. 070. 10.** Bonito, Innocenti.

**(Approvato)**

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti pubblici, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

**0. 11. 070. 11.** Bonito, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Nella materia societaria il Governo è delegato ad emanare norme per rendere possibile il ricorso all'articolo 700 del codice di procedura civile anche in assenza di danno irreparabile.

**0. 11. 070. 12.** Bonito, Innocenti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 12.

*(Nuove norme di procedura).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in tema di intermedia-

zione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi, non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lire;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere che precedono trattati dai Tribunali, dalle Corti di appello e dalla Corte di cassazione.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.

**11. 070.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Aggiungere in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme di procedura).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio, per materia e per valore, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in tema di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

d) disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali, esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

e) le più complesse controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale;

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato al collegio;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera b), con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli

elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento assunto al riguardo dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

**11. 066.** Benedetti Valentini, Cirielli, Cola, Fragalà, Lussana, Saponara, Tarditi, Viale, Antonio Russo, Scherini, Perlini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondano, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevedere nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 03.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte d'appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondano, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui al capo a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevedere nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 04.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corti d'appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 05.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevedere nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della

domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 06.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 07.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 08.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

**11. 010.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte d'appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

**11. 011.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle